

R.G.P.U: n. 30/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali



Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 30/2022, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 20/10/2022 dalla

Sig.ra **Alessandra Cresci** (C.F.: CRSLSN85E47E625C), nata a Livorno il 7/5/1975 e residente in [REDACTED] e dalla Sig.ra **Valentina**

Cresci (C.F.: CRSVNT79H68E625O), nata a Livorno il 28/6/1979 e residente in [REDACTED], rappresentate e difese, giusta procura in

atti, dall'Avv. Matteo Lorenzi (C.F. LRNMTT85M30G702E) presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliate in Pisa, via R. Fucini n. 49 ed alla Pec m.lorenzi@dpec.it

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Le ricorrenti versano in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza della dott.ssa Dal Porto, successivamente sostituita dal Dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di



ristrutturazione dei debiti del consumatore di stampo familiare ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.

2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge le ricorrenti deriva, quanto alla Sig.ra Valentina Cresci dall'indebitamento crescente dovuto sia per l'acquisto dell'auto personale che delle spese familiari sostenute per il mantenimento dei due figli, rimasti a suo carico dopo la separazione, situazione ulteriormente aggravata dal peggioramento dello stato di salute che le ha impedito l'attività lavorativa per qualche tempo. Quanto alla Sig.ra Alessandra Cresci il sovraindebitamento appare deriva principalmente dalla fideiussione prestata a garanzia del finanziamento contratto con Agos da parte della sorella.

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **i ricorrenti sono qualificabili come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

4. Le ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che le ricorrenti, in quanto sorelle, come dimostrato dagli stati di famiglia allegati, sono parenti entro il quarto grado ed il loro indebitamento ha un'origine comune, avendo la Sig.ra Alessandra Cresci garantito l'obbligazione della sorella nei confronti di Agos, rilasciando apposita fideiussione.

5. Sul ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:



Debiti Sig.ra Cresci Valentina	al 20.05.2022
Agos Ducato s.p.a.	
Classe I - contratto finanziamento n. 63020279	31.540,00
Classe II - carta n. *****5479 (63285347)	3.755,96
Classe II carta n. *****4703 (65116501)	1.610,67
Totale	36.906,63
Classe II - Findomestic n. conto 20122292448301	5.242,45
Totale Findomestic	5.242,45
Classe II - Sepi Pisa s.p.a.	494,70
Classe III - OCC globale con spese	2.260,14
Totale globale	44.903,92

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 9 della relazione), ammonta a complessivi euro 44.903,92 ed è per la massima parte composta dal debito chirografario nei confronti di Agos, garantito dalla Sig.ra Alessandra Cresci. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

6. Il **patrimonio delle ricorrenti** è costituito, quanto alla Sig.ra Valentina Cresci da:



- Autovettura FIAT 312 PXA1A POHILES S.P.A., immatricolata nel 2014 e acquistata usata nel 2019 per € 6.740, la quale è utilizzata dalla ricorrente per recarsi sul luogo di lavoro.

- Moto HONDA JKO111, immatricolata ed acquistata nel 2021 per la somma di € 3.100, in uso ad uno dei suoi due figli

oltreché dal suo reddito personale, la Sig.ra Valentina cresci difatti percepisce uno stipendio mensile netto, considerate le detrazioni per i figli a carico, pari ad

██████████.

Quanto alla Sig.ra Alessandra Cresci da:

- autoveicolo PEUGEOT C UYHY P/S immatricolato nel 2019, acquistato per € 13.365,30. Tale mezzo serve alla scrivente sig.ra Cresci Alessandra per recarsi sul luogo di lavoro;

- 50% della proprietà della unità immobiliare in Via Provinciale Pisana n. 410, foglio 11, particella n. 28, sub. 602, categoria A4, classe 3, su cui grava un mutuo ipotecario stipulato il 29/12/2017, per la somma di € 195.000;

oltreché dal suo reddito personale, la Sig.ra Valentina cresci difatti percepisce uno stipendio mensile netto, considerate le detrazioni per i figli a carico, pari ad

██████████.

5. Le spese necessarie al **fabbisogno del nucleo familiare** vengono quantificate dalla proposta in euro € 1.286,66 per la Sig.ra Valentina Cresci ed in € per la Sig.ra Alessandra Cresc. Tale deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima appare ragionevole alla luce dei dati ISTA riportati dai ricorrenti e ritenuta congrua con relazione del professionista dell'OCC.

6. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, la Dott.ssa Francesca Dal Porto, successivamente sostituita dal Dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli. Conseguentemente, con ausilio dei professionisti



direttamente nominati, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

7. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di euro 21.300, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti dell'importo di 350 € mensili di cui € 325 a carico della Sig.ra Valentina Cresci e la restante parte a carico della Sig.ra Alessandra Cresci. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile delle ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento delle loro rispettive famiglie.

8. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di cinque anni, che sarà così suddivisa:

Debiti Sig.ra Cresci Valentina	Garante	Proposta	Proposta di soddisfazione %	Tempi (Mesi)
Agos Ducato s.p.a.				
Classe I - contratto finanziamento n. 63020279	Cresci Alessandra	17.343,16	54,99%	60
Classe II - carta n. *****5479 (63285347)		563,394	15,00%	11
Classe II carta n. *****4703 (65116501)		241,6	15,00%	12
Classe II - Findomestic n. conto 20122292448301		786,37	15,00%	20
Classe II - Sepi Pisa s.p.a.		74,21	15,00%	7
Classe III - OCC globale con spese		2.260,14	100,00%	26
Totale		21.268,88		

9. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

10. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur



presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

11. L'esecuzione del presente **piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che quanto alla Sig.ra Valentina Cresci, ella non dispone di alcun patrimonio utilmente liquidabile a favore del ceto creditorio, all'infuori dello scooter in uso al figlio dal quale sarebbe ricavabile l'esiguo importo di €2.062 ed inconsiderazione della circostanza che lo stipendio mensile percepito non permette di destinare alcunché al ceto creditorio essendo al di sotto della cd. soglia di povertà secondo gli indici ISTAT. Quanto invece alla Sig.ra Alessandra Cresci ella potrebbe destinare ai creditori il minor importo di € 13.302 riveniente dalla quota di comproprietà dell'immobile di abitazione e della quota del reddito destinabile ai creditori, detratte le spese per il mantenimento del suo nucleo familiare. La proposta rivolta al ceto creditorio con il presente piano di ristrutturazione dei debiti appare quindi più vantaggiosa, come attestato dal professionista OCC, rispetto all'alternativa liquidatoria.

12. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura.**

Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con comunicazione dell'11/9/2023 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e che nessun creditore ha presentato osservazioni.



Il GD con provvedimento del 20/10/2023 ha chiesto integrazioni e chiarimenti alla domanda di ristrutturazione avendo rilevato che nel piano era stato pretermesso il debito assunto dalla Sig.ra Alessandra Cresci per l'acquisto dell'immobile ove ha stabilito la propria residenza.

L'OCC con risposta del 13/11/2023 ha integrato la domanda di ristrutturazione chiarendo che effettivamente in capo alla Sig.ra Alessandra Cresci sussiste l'ulteriore debito in parola e che la stessa intende avvalersi del privilegio di cui all'art. 67, 5°co., CCI il quale consente al sovraindebitato di pagare alle scadenze convenute le rate del mutuo per l'acquisto della propria abitazione principale ove dimostri, come effettuato dall'OCC nel presente caso, che il pagamento di quest'ultimo è regolare e non vi sono insoluti.

Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;



Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dalle Sig.re. Sig.ra **Alessandra Cresci** (C.F.: CRSLSN85E47E625C), nata a Livorno il 7/5/1975 e residente in [REDACTED] e dalla Sig.ra **Valentina Cresci** (C.F.: CRSVNT79H68E625O), nata a Livorno il 28/6/1979 e residente in [REDACTED]

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.



DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Pisa, 4/12/2023

Il giudice

Dott. Marco Zinna

